



PRESENTATI

DAL GRUPPO SINISTRA UNITA

SOSTITUTIVI PRECEDENTI

Depositato in data 12/08/2011 ore 15,35

Secondo Pilastro

Art.1

Abrogare

In subordine comma 4

Sostituire :” ha lo scopo di assicurare adeguati livelli di copertura previdenziale rispetto alla retribuzione/reddito finale dell’iscritto al momento del pensionamento”

Con “ha lo scopo di integrare la copertura previdenziale, l’iscritto potrà scegliere se utilizzare FONDISS a tale fin oppure se versare la quota prevista per il FONDISS nel sistema di previdenza principale per aumentare il proprio tasso di sostituzione. Le modalità di adesione ed i parametri per tale fine saranno definiti da apposito decreto delegato da emanarsi entro il 31 Dicembre 2012.”

Sostituire comma sesto con:

“FONDISS non ha scopo di lucro e potrà essere utilizzato, altresì, quale fondo per la non autosufficienza in favore degli iscritti. Tale utilizzo del fondo sarà subordinato all’emanazione di apposita Legge che definirà una contribuzione aggiuntiva a quella stabilita per il settore previdenziale e ne disciplinerà, inoltre, dettagliatamente le prestazioni finanziate. “

Recepito dal Governo.

Art. 2

Abrogare.

Art.3

Abrogare

Subordine:

Sostituire:

“è istituita obbligatoriamente”

“è istituita facoltativamente su richiesta esplicita del contribuente”

Art. 4

Abrogare

Art. 5

Abrogare

Pensare ad un comitato amministratore diverso ....

Comma 1

Sostituire:

“FONDISS è gestito da un Comitato Amministratore composto da sei membri. La nomina dei membri viene effettuata dal Consiglio Grande e Generale su designazione delle associazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni datoriali e dei lavoratori autonomi, rispettando il criterio della partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi. Tre membri vengono designati da parte delle associazioni sindacali. Tre membri vengono designati dalle associazioni datoriali e dei lavoratori autonomi. Le associazioni datoriali, dei lavoratori autonomi e le associazioni sindacali, in presenza di giustificati e comprovati motivi, possono indicare al Consiglio Grande e Generale la revoca del proprio designato.”

FONDISS è gestito da un Comitato Amministratore composto da sei membri. La nomina dei membri viene effettuata dal Consiglio Grande e Generale e dalla Assemblea degli Iscritti al Fondo, uno su designazione delle associazioni sindacali dei lavoratori, uno delle associazioni datoriali e dei lavoratori autonomi, uno dalle forze di maggioranza, uno dalle forze politiche di minoranza presenti in Consiglio Grande e Generale, 2 dalla Assemblea degli Iscritti, che si riunirà con modalità elettive secondo un regolamento da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno dalla Associazione Studentesca, in presenza di giustificati e comprovati motivi, possono indicare al Consiglio Grande e Generale la revoca del proprio designato. ”

Con :

Comma 3

Sostituire "6 anni" con "4 anni"

Punto 3 comma 5:

Sostituire "Congresso di Stato" con "Consiglio Grande e Generale".

Punto 4 comma 5

Sostituire "Congresso di Stato" con "Consiglio Grande e Generale".

Punto 7 comma 5

Abrogare.

Comma 7

Sostituire "Congresso di Stato" con "Consiglio Grande e Generale".

Art. 6

Abrogare

Subordine:

sostituire:

"Le modalità di funzionamento del Comitato Amministratore, per quanto non previsto nella presente legge, saranno disciplinate da apposito Regolamento approvato con almeno il voto favorevole di 5 membri del Comitato Amministratore."

Con

"Le modalità di funzionamento del Comitato Amministratore, per quanto non previsto nella presente legge, saranno disciplinate da apposita legge."

Art.9

Comma 4

Sostituire "Congresso di Stato" con "Consiglio Grande e Generale".

Art. 10:

comma 2:

Sostituire "Congresso di Stato" con "Consiglio Grande e Generale".


Art.11

Comma 3

Sostituire:

"FONDISS può gestire le risorse direttamente senza alcuna intermediazione, rispettando comunque i limiti di cui al presente articolo e tenendo sempre presente il perseguimento dell'interesse degli iscritti. Ovvero, può decidere di avvalersi di soggetti terzi attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni così come previsto all'art. 5 comma 7 del presente provvedimento. I soggetti terzi, individuati come gestori, dovranno necessariamente essere scelti tra coloro che sono autorizzati all'esercizio delle attività riservate di cui all'Allegato I Legge n. 165/2005, Lettera D4 Gestione di portafogli di strumenti finanziari, Lettera E Servizi di Investimento collettivo e Lettera F Servizi di investimento collettivo non tradizionali."

Con

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

“FONDISS gestisce le risorse direttamente senza alcuna intermediazione, rispettando comunque i limiti di cui al presente articolo e tenendo sempre presente il perseguimento dell’interesse degli iscritti.”

Punto h) Comma 4

Sostituire

“investimenti finalizzati attraverso il tramite dello Stato allo sviluppo economico/sociale sammarinese nella misura non superiore al 20%.”

Con

“investimenti finalizzati attraverso il tramite dello Stato allo sviluppo economico/sociale sammarinese nella misura non superiore al 35%.”

Art. 13

Abrogare.

Art.14

Abrogare

Art.15

Abrogare

Art.16

Abrogare

Art.17

Abrogare

Art.18

Abrogare

Art.19

Abrogare

Art.20

Abrogare

Art.22

Abrogare

Subordine:

Sostituire:

“Le modalità di funzionamento di FONDISS saranno disciplinate da apposita legge da sottoporre ad approvazione del Consiglio Grande e Generale nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente Legge.”

